Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento

D.R. n. 2149/2019 del 25 novembre 2019 - Modifiche
D.R. n. 1284/2018 del 2 agosto 2018 - Modifiche
D.R. n. 360/2018 del 28 febbraio 2018 - Modifiche
D.R. Prot. n. 25550 del 6 agosto 2014 - Modifiche
D.R. n. 337/2014 del 25 marzo 2014 - Modifiche
D.R. n. 1550/2013 del 3 dicembre 2013 - Modifiche
D.R. Prot. n. 7885 del 6 giugno 2012 - Modifiche
D.R. Prot. n. 284 dell'11 gennaio 2012 - Modifica
D.R. Prot. n. 13360 del 31 ottobre 2011 - Modifica
D.R. Prot. n. 6596 del 13 maggio 2011 - Modifica
D.R. Prot. n. 5964 del 26 aprile 2011 - Emanazione

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 240/2010, nei corsi di laurea, laurea magistrale, anche a ciclo unico, nel dottorato di ricerca, nei corsi di specializzazione, nelle attività formative specifiche relative al percorso formativo di cui al D.M. 616/2017, nei *foundation course* e nei corsi di master (di seguito "corsi di studio").
2. In ordine agli incarichi nei corsi di master, il Regolamento si applica nei limiti della compatibilità e delle speciali previsioni del Regolamento sui master universitari e del relativo Regolamento attuativo sul bando tipo, comunque prevalenti, anche per quanto riguarda il trattamento economico.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, le cui attività sono comunque misurate in ore di didattica frontale (almeno 8 per incarico nei corsi di master e almeno 6 per incarico negli altri corsi di studio), possono appartenere alle seguenti tre tipologie:

a) Docenza, anche parziale, di modulo curriculare: svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico del modulo, quali lezioni, esercitazioni, seminari, lezioni monografiche, attività di laboratorio. L'incarico può prevedere anche la responsabilità didattica del modulo. Rientra in questa tipologia anche il caso di un intero insegnamento, unimodulare o plurimodulare;

b) Didattica integrativa: attività didattica frontale svolta in aggiunta a quella prevista dal programma didattico di un modulo curriculare, che non fa parte quindi del programma d'esame del modulo stesso, o riferita ad attività extra-curriculari quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza;

c) Didattica sussidiaria: attività didattica accessoria inserita negli insegnamenti curriculari per fare fronte a specifiche esigenze correlate allo svolgimento di attività tecnico-pratiche svolte attraverso attrezzature, apparecchiature, strumenti adeguati anche informatici.

In ogni caso, tale attività didattica, da svolgersi in compresenza del docente, non è configurabile come co-docenza e non può essere sostitutiva dell'impegno orario previsto per il responsabile dell'insegnamento o del modulo.

4. L'attribuzione di incarichi di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso dei ruoli universitari.

Articolo 2
Soggetti destinatari

1. Possono essere destinatari di incarichi di insegnamento i soggetti appartenenti alle seguenti tipologie:

1) Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, per attività di insegnamento di alta qualificazione;

2) Professori e ricercatori universitari dell'Università di Pisa o di altre università;

3) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle due tipologie precedenti, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento, o titolo estero dichiarato equipollente, o valutato equivalente dal consiglio di corso di studio interessato; oppure dottorato di ricerca, sia esso titolo italiano o europeo, o dichiarato equipollente o valutato equivalente dal consiglio di studio interessato; oppure specializzazione medica, sia essa titolo italiano o europeo.

2. Per attività di insegnamento nell'ambito di specifici insegnamenti professionalizzanti di corsi di studio altamente professionalizzanti, tra cui i corsi di laurea per le professioni sanitarie, i requisiti di cui al punto 3) del comma 1, possono essere sostituiti, nel caso di incarichi a esperti e liberi professionisti, con l'esercizio delle relative mansioni o professioni per non meno di tre anni.

3. Gli incarichi a professori o ricercatori di altre università ovvero a dipendenti di pubbliche amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell'ateneo o dell'amministrazione dell'ente di appartenenza.

Articolo 3
Incarichi di insegnamento a titolo gratuito

1. Gli incarichi a titolo gratuito possono essere attribuiti esclusivamente a soggetti di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2, comma 1.

2. Nel caso di soggetti di cui al punto 1) dell'art. 2, comma 1, l'attribuzione avviene mediante contratto stipulato dal Rettore, su proposta di una struttura responsabile per la didattica (nel seguito struttura). I contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

3. Nel caso di soggetti di cui al punto 2) dell'art. 2, comma 1, l'attribuzione avviene con atto del responsabile della struttura didattica proponente, per la durata di un anno accademico.

4. Per ciascuna struttura didattica, i contratti a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso la struttura stessa. Su esplicita e motivata richiesta della struttura proponente, il Senato accademico può prevedere una deroga al suddetto limite, fermo restando il limite del 5% previsto dall'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010.

5. Non rientrano nel calcolo del limite di cui al comma 4, gli incarichi a titolo gratuito conferiti a professori e ricercatori, e personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell'Università di Pisa e a soggetti nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.

Articolo 4
Incarichi di insegnamento a titolo oneroso

1. Gli incarichi a titolo oneroso per attività di insegnamento di cui ai punti a) b) e c) dell'art. 1, comma 3, sono attribuiti dal Rettore, su proposta della struttura didattica responsabile del corso di studio, mediante la stipula di contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con le seguenti modalità:

a) direttamente a soggetti di cui al punto 1) dell'art. 2, comma 1;

b) a soggetti di cui al punto 2) dell'art. 2, comma 1, previo interpello pubblicato su www.unipi.it. L'interpello prevede l'assegnazione prioritaria a professori e ricercatori dell'Università di Pisa, purché in regime di impegno a tempo pieno. Possono partecipare all'interpello professori dell'Università di Pisa il cui carico didattico istituzionale è pari o superiore all'impegno orario massimo di didattica frontale istituzionalmente attribuibile;

c) a soggetti di cui al punto 3) dell'art. 2, comma 1, previa valutazione comparativa susseguente ad una selezione pubblica. La struttura proponente dovrà fornire adeguata motivazione della specifica esigenza didattica sottostante.

2. Gli incarichi a titolo oneroso a professori o ricercatori dell'Università di Pisa che non afferiscono alla struttura proponente possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte della struttura di afferenza dell'affidatario.

Articolo 5

Trattamento economico per incarichi a titolo oneroso

1. La retribuzione per incarichi di insegnamento a titolo oneroso è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti principi generali:

1) per incarichi di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 1, vengono stabiliti compensi orari minimi e massimi, nel rispetto del Decreto ministeriale cui all'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010;

2) per incarichi di cui alla lettera b) dell'art. 4, comma 1, vengono stabiliti compensi orari minimi e massimi, ovvero compensi forfettari per fasce di impegno orario. Qualora l'incarico sia riferito ad attività di cui la lettera a) dell'art. 1, comma 3, e l'affidatario sia un ricercatore a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, la retribuzione prevista dall'incarico è da intendersi come retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010;

3) per incarichi di insegnamento di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 1, il trattamento economico è determinato sulla base di quanto stabilito con Decreto del Ministro di cui all'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010.

2. I docenti dell'Università di Pisa possono rinunciare al compenso loro spettante ai sensi del presente Regolamento. Tali compensi sono automaticamente vincolati ad incremento delle risorse dei fondi di ricerca. L'Amministrazione lascerà a disposizione del fondo una quota (fino a

concorrenza dello stanziamento previsto nel bando) che verrà trasferita al Dipartimento di afferenza del docente per le attività di ricerca del docente medesimo.

Articolo 6
Procedure per il conferimento degli incarichi

1. In sede di programmazione didattica, le strutture stabiliscono annualmente le attività didattiche da attivare per i corsi di studio e le relative coperture, mediante attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori. La necessità di ricorrere ad incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento deve essere adeguatamente motivata.
2. Per ciascuna attività oggetto di un incarico:
 - è possibile ricorrere ad un bando per l'attribuzione di incarico a titolo oneroso, di cui all'art. 7, o ad una attribuzione diretta a titolo oneroso a soggetti di cui al punto 1) dell'art. 2, comma 1, solo dopo aver verificato l'impossibilità di attribuzione di incarico a titolo oneroso mediante interpello di cui alla lettera b) dell'art. 4, comma 1;
 - è possibile ricorrere ad un interpello per incarico a titolo oneroso solo dopo aver verificato l'impossibilità di copertura dell'insegnamento a titolo gratuito a professori e ricercatori dell'Università di Pisa o a soggetti esterni in regime di convenzione.
3. Per attività di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 3, gli incarichi a titolo oneroso possono essere attribuiti solo se l'insegnamento a cui si riferisce l'incarico è di necessaria attivazione per il corso di studio. Sono di necessaria attivazione tutti gli insegnamenti obbligatori in almeno un curriculum del corso di studio. Per ciascuna rosa a scelta, nella programmazione didattica annuale, possono essere considerati di necessaria attivazione insegnamenti (o frazioni degli stessi) appartenenti alla rosa, purché il loro peso complessivo in CFU sia minore o uguale al peso in CFU della rosa stessa. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta della struttura proponente.
4. Per attività di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 3, gli incarichi a ricercatori a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, riferiti a insegnamenti di necessaria attivazione per i corsi di studio, sono a titolo oneroso, in misura compatibile con le disponibilità di bilancio dell'ateneo, fatto salvo per i ricercatori con anzianità nel ruolo superiore a quindici anni ai quali, fermo restando il loro consenso, tali incarichi possono essere attribuiti anche a titolo gratuito.
5. Per attività di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 3, può essere attribuito un incarico a titolo oneroso a un professore di ruolo dell'Università di Pisa, solo se il carico didattico istituzionale dell'affidatario prevede un impegno orario di didattica frontale su corsi di necessaria attivazione pari almeno all'impegno orario oggetto dell'incarico.
6. Possono essere esclusi dai criteri precedenti le attribuzioni dirette di incarichi a titolo oneroso ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di cui al successivo art. 9, su adeguata motivazione della struttura proponente.
7. Per attività di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 3, gli incarichi di insegnamento sono di norma a titolo gratuito. Una struttura può ricorrere a incarichi a titolo oneroso, nei limiti delle disponibilità di bilancio e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente art., solo una volta garantite le coperture degli insegnamenti di necessaria attivazione dei corsi di studio di propria competenza.
8. Il Nucleo di valutazione effettua la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti d'insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della Legge

240/2010. In caso di esito negativo, al medesimo soggetto non potrà essere assegnato, anche tramite rinnovo, un ulteriore incarico salvo preventiva positiva verifica da parte del Nucleo di valutazione sulla congruità del curriculum rispetto al nuovo incarico.

Articolo 7
Bandi per l'attribuzione di incarichi a titolo oneroso

1. Per gli incarichi di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 1, il Rettore emana i relativi bandi di selezione. Nei bandi è indicato il contenuto dell'incarico, il numero di ore, i requisiti di ammissione, la specifica professionalità richiesta per il suo espletamento, il compenso orario, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati. Nel caso di incarico di docenza, il bando deve prevedere espressamente l'obbligo di svolgere tutti gli appelli di esame previsti dalla programmazione didattica annuale, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Il bando è pubblicato sul sito web di ateneo nell'Albo ufficiale informatico.
2. Nella valutazione comparativa il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del contratto.
3. Il consiglio della struttura proponente il bando e il Comitato di gestione, per le attività formative specifiche relative al percorso formativo di cui al D.M. 616/2017 procedono alla valutazione comparativa dei candidati ammessi, con riferimento alla materia di insegnamento bandita, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione di pregresse esperienze didattiche;
b) esame della produzione scientifica;
c) ponderazione dei titoli di formazione post-laurea, di soggiorni di studio in Italia o all'estero, di tirocini, di borse di studio o di ricerca, di iscrizione ad albi professionali e di durata dell'attività professionale o di servizio;
d) valutazione di eventuale colloquio.

I predetti criteri devono essere utilizzati anche in caso di candidatura unica a fini idoneativi.
4. Al termine della valutazione, le proposte di conferimento vengono trasmesse ai competenti uffici dell'Ateneo e la conseguente attribuzione è disposta, previo esame dei requisiti di regolarità, con decreto rettorale, anche collettivo. Sulla base di tale decreto i responsabili delle strutture e per le attività formative specifiche relative al percorso formativo di cui al D.M. 616/2017, il dirigente della direzione competente, conferiscono gli incarichi.

Articolo 8
Diritti e doveri dei titolari di incarico

1. I soggetti incaricati sono tenuti ad adempiere puntualmente agli obblighi previsti nel Regolamento didattico di Ateneo, con particolare riferimento allo svolgimento di funzioni didattiche, alla partecipazione agli esami di profitto laddove previsti, alla compilazione del registro delle attività svolte e al ricevimento studenti.

2. I soggetti titolari dell'incarico, sia a titolo oneroso che gratuito, si avvalgono delle risorse strumentali dell'Ateneo ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'incarico stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura di riferimento.
3. I soggetti titolari di incarico in qualità di responsabile didattico di un modulo o di un intero insegnamento hanno diritto alla partecipazione agli organismi didattici e ai consigli di corso di studio, salvo la partecipazione alle sedute dedicate alle deliberazioni relative ai posti di ruolo ed al conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 9
Conferimento diretto per chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore può attribuire incarichi di insegnamento a titolo oneroso per attività di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 3, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, su proposta del Consiglio di Amministrazione e della struttura didattica responsabile del corso di studio, previo parere del Senato accademico e pubblicazione del curriculum del candidato su www.unipi.it.
2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni.
3. I contratti di cui al presente articolo hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 10
Norme transitorie e finali

1. Fino a nuova disposizione il presente Regolamento non si applica per l'attribuzione di incarichi per attività di insegnamento nell'ambito dei dottorati di ricerca.

Circolare n. 39180 del 22 giugno 2018 - Novità regolamentari in materia incarichi di insegnamento ex art. 23 legge n. 240/2010